


Federico M.

Maria Comite

COMUNE DI BORGIO VALSUGANA

Provincia di Trento



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.P.)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

n. del ottobre 2012

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.MU.P.) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, d'ora in poi denominato D.L. 201/2011, e di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.

Art. 2 - Aliquote e detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono stabilite dall'organo competente per legge con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, fatto salvo quanto disposto dall'art. 9 bis della L.P. n. 36/1993.
2. Le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai sensi del comma 13 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno al quale la delibera si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 3 - Aree fabbricabili

1. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta, ai sensi del comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
3. Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso, resta esclusa l'emissione di avvisi di accertamento nel caso in cui l'imposta versata sia stata calcolata con riferimento alle regole e ai valori non inferiori rispetto a quelli indicati nell'allegato A al presente regolamento, fatto salvo il valore dichiarato in sede di successione ai sensi dell'articolo 15 della L. n. 383/2001.
4. Tali valori possono essere aggiornati periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale sulla base di:
 - a) indice di inflazione annuale dei prezzi al consumo come determinati dall'Istat;
 - b) variazioni del mercato immobiliare anche in base a provvedimenti generali normativi ed amministrativi.
5. Detti valori hanno effetto per l'anno d' imposta in corso alla data di adozione del provvedimento stesso e, qualora non si deliberi diversamente, valgono anche per gli anni successivi.
6. Qualora il contribuente abbia calcolato l'imposta in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 3, allo stesso non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

7. L'area contigua ad un fabbricato, considerata fabbricabile in base agli strumenti urbanistici o attuativi in vigore, appartenente allo stesso proprietario, è assoggettata ad imposta per la parte che non costituisce pertinenza del fabbricato medesimo; il vincolo di pertinenzialità deve essere oggetto di espressa manifestazione di volontà da parte del contribuente e sull'area medesima deve persistere la destinazione effettiva e concreta al servizio o ornamento del fabbricato. L'area di pertinenza di un fabbricato, considerata edificabile dagli strumenti urbanistici o attuativi in vigore, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria, intesa sia come ampliamento orizzontale o verticale che come nuova costruzione.

TITOLO II - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 4 - Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Non è dovuta inoltre la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dal Comune siti sul proprio territorio.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
3. Sono esenti dall'imposta, per la quota di spettanza comunale, gli immobili posseduti dalle ONLUS, che operano sul territorio comunale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
4. Le esenzioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

Art. 5 - Aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli

1. Le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo professionali (IAP), di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ai fini dell'imposta municipale propria, sono considerate terreni agricoli se sulle stesse persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, alla silvicoltura ed all'allevamento di animali. Ne consegue che tali immobili sono esenti ai sensi dell'art. 7, lettera h) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in quanto i terreni ricadono in aree montane di cui all'art. 15 della Legge n. 984/77 ed alla L.P. 15/1993.

Art. 6 – Assimilazione ad abitazione principale

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e le relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse su richiesta dal beneficiario, a pena di decadenza, secondo le modalità di cui al comma 2 dell'art. 8.

Art. 7 – Riduzioni

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011, la base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n.137".
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Lo stato di inagibilità è riconosciuto anche qualora risulti dalle annotazioni catastali con decorrenza dalle annotazioni stesse. La riduzione della base imponibile nella misura del 50% ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inagibilità o di inabitabilità, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato nel medesimo periodo. La riduzione cessa con l'inizio dei lavori di risanamento edilizio ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del precedente comma, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui alle lettere a) e b) del comma 1, dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Inoltre deve essere accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:

- a) gravi carenze statiche: ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
 - b) gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa provinciale vigente in materia urbanistico – edilizia.
3. Lo stato di inagibilità o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ecc.) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa. Lo stato di inagibilità e la relativa agevolazione ai fini dell'I.MU.P. decorrono dalla data di emissione dell'ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo.
 4. Ai fini delle agevolazioni previste dal comma 1, lett. b) del presente articolo, restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini I.C.I. per fruire della medesima riduzione. In ogni caso il richiedente deve comunicare al Comune con i termini e le modalità di cui all'art. 8 la cessata situazione di inagibilità o inabitabilità.
 5. Il Comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione sostitutiva (D.P.R. 445/2000) presentata dal contribuente.
 6. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.

TITOLO III - DENUNCE, VERSAMENTI, ACCERTAMENTI, CONTROLLI E RIMBORSI

Art. 8 - Denunce e richieste di agevolazioni

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D.Lgs. n. 446/1997, non prevede alcun obbligo di dichiarazione ai fini I.MU.P.
2. Le richieste di agevolazioni, da presentarsi, a pena di decadenza, entro la data di scadenza dei versamenti dell'imposta, possono essere effettuate utilizzando gli appositi modelli messi a disposizione dal Comune ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime notizie.
3. Rimangono valide le richieste già presentate qualora continuino a sussistere i relativi presupposti.

Art. 9 - Modalità di versamento

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno (acconto) e la seconda con scadenza il 16 dicembre (saldo) oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Per l'anno 2012 il pagamento dell'Imposta Municipale Propria deve essere effettuato secondo le disposizioni contenute nell'art. 13, comma 12 bis del D.L. 201/2011.
4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.

5. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7. I versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale ad Euro 12,00.

**Art. 10 - Versamenti rateali del debito tributario derivante da
atti impositivi**

1. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune e per i soli casi in cui dimostri di trovarsi in temporanee difficoltà economiche, può chiedere con apposita istanza la rateazione del debito tributario. Nel caso in cui l'importo sia superiore a Euro 10.000,00, il contribuente è tenuto a costituire apposita garanzia con le modalità di cui all'art. 38 bis del D.P.R. 633/72 (titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato, fidejussioni bancarie o polizza assicurativa fidejussoria).
2. La rateazione è disciplinata dalle seguenti regole:
 - a) periodo massimo: 15 mesi decorrenti dalla data di scadenza del versamento dovuto in base al provvedimento impositivo. Nel caso di più provvedimenti impositivi non ancora divenuti definitivi farà fede la scadenza dell'ultimo provvedimento notificato;
 - b) numero massimo di 15 rate mensili;
 - c) versamento della prima rata entro 10 giorni dalla data di accettazione del provvedimento di cui alla lettera e) del presente articolo;
 - d) applicazione, sulle somme delle rate successive dovute, dell'interesse ragguagliato al vigente tasso legale;
 - e) l'istanza è valutata e accolta, ove ricorrano i presupposti del presente articolo, dal Funzionario responsabile del tributo che, contestualmente, ridetermina gli importi dovuti. Il provvedimento del Funzionario responsabile viene sottoscritto per accettazione dal contribuente. Il mancato pagamento anche di una sola delle

rate alla scadenza fissata comporta l'automatico decadere della rateazione concessa con l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo.

Art. 11 - Accertamenti

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti; può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; infine, può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
2. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dall'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
3. Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento generale delle entrate e dei rapporti con i contribuenti.
4. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi al tributo, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00 (trenta), con riferimento ad

ogni periodo d'imposta; la presente disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

5. Se l'importo supera il limite previsto nel comma precedente, si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.
6. In materia di ripetibilità delle spese di notifica e delle spese oggetto di recupero nei confronti dei destinatari di atti di accertamento e liquidazione relativi all'imposta, trova applicazione il decreto del Ministero delle finanze emanato ai sensi del quarto comma dell'art. 4 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 151 convertito in legge 12 luglio 1991, n. 202.
7. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento e che il contribuente comunichi al Comune quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono.
8. Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e di quanto successivamente previsto dall'art. 50, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si stabilisce la non applicazione delle sanzioni per ritardati pagamenti effettuati dagli eredi nei 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo. Per eventuali versamenti effettuati oltre tale termine, l'attenuazione delle sanzioni di cui alle norme richiamate, si applicherà secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. In tale fattispecie la prescritta scadenza è da intendersi trascorsi 12 mesi dalla data di decesso del soggetto passivo.

ART. 12 - Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente; il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 13 - Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 90 giorni dalla data di presentazione al protocollo generale e provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo art. 14.
3. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo dell'imposta stessa. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario IMUP oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.
5. L'importo chiesto a rimborso deve essere superiore ad Euro 12,00 annue in relazione anche a quanto previsto dell'art. 9, comma 7, del presente regolamento.

Art. 14 - Calcolo degli interessi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 15 - Funzionario responsabile

1. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, con deliberazione della Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 – Abrogazioni e norme di rinvio

1. Ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 13, comma 12 bis – ultimo periodo del D.L. 201/2011 e dell'art. 9 bis della L.P. 15 novembre 1993, n. 36, il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente approvato con delibera consiliare n. 21 del 29 marzo 2012.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.

Art. 17 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

REGOLAMENTO I.M.U.P. - Allegato A VALORI DELLE AREE FABBRICABILI

(art. 3, comma 2)

Aree a destinazione residenziale:

- zona a nord-est del centro storico di Borgo: ad est del centro storico ed a nord del Fiume Brenta	€ 193,00/mq.
- zona a nord-ovest del centro storico di Borgo: ad ovest del centro storico ed a nord del Fiume Brenta	€ 141,00/mq.
- zona a sud del centro storico di Borgo: a sud del Fiume Brenta e delimitata a sud-ovest da Via Roma (da ovest fino all'incrocio con Via Lagarione e Brunazzo), da Via Lagarione e Brunazzo (fino a Stazione FF.SS.), dalla ferrovia (da Stazione FF.SS. a Via Giamaolle), da Via Giamaolle e da Via Per Olle (dall'incrocio con Via Giamaolle verso sud)	€ 129,00/mq.
- zona compresa tra la precedente e la S.S. 47	€ 110,00/mq.
- zona circostante il centro storico di Olle (tra i torrenti Moggio e Fumola)	€ 84,00/mq.

il valore delle aree sopra indicate è aumentato del 10% qualora l'indice di edificabilità sia superiore all'1,5 mc/mq

<u>Aree commerciali</u> (presso ex S.S 47 all'estremità est del territorio comunale)	€ 129,00/mq.
--	--------------

Aree destinate ad attività economiche: industriali, artigianali e commerciali diverse dalla precedente:

- zona compresa entro il perimetro delimitato da: Centro Storico – Corso Vicenza – Via Giovanelli – Torrente Ceggio – Ferrovia – Via Liverone – Via S. Lorenzo – S.S. 47 – confine ovest area produttiva e di riqualificazione – Brenta Vecchia – Centro storico	€ 103,00/mq.
- altre zone	€ 65,00/mq.

Aree destinate a servizi e attrezzature pubbliche (verde pubblico, parchi, scuole, istituti assistenziali, sanitari, sociali, religiosi, culturali, sportivi, strade e parcheggi):

- zone interne al centro abitato	Valore corrispondente alla zona residenziale di appartenenza ridotto del 98%
- zone esterna al centro abitato (esclusa la zona della collina Rocchetta)	€ 1,00/mq.
- zona della collina Rocchetta	€ 0,06/mq.

Altre aree edificabili:

- aree a deposito	Valore corrispondente alle aree a destinazione industriale ridotto dell'80%.
- attività alberghiera / istituti turistico-ricettivi /campeggi	Commisurato ai mc. realizzabili: centro urbano: € 120,00/mc. altre zone: € 36,00/mc.

In caso di demolizione di fabbricato per la successiva ricostruzione e di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'area, ai sensi del D.Lgs. 504/92, la cui superficie è determinata tenendo conto sia dell'area di sedime del fabbricato oggetto di intervento sia dell'area di pertinenza del fabbricato medesimo. In alternativa, nel caso di assenza di area di pertinenza, o nel caso in cui l'immobile sia ubicato in zone diverse da quelle edificabili, la superficie è determinata dividendo il volume dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento per un indice teorico pari a 1,5 (rapporto metri cubi/metri quadrati).

In questo caso il valore dell'area è:

- | | |
|--|--------------|
| a) per i fabbricati esistenti in centro storico | € 192,00/mq. |
| b) per i fabbricati esistenti in zone diverse da quelle edificabili | € 84,00 mq. |
| c) per i fabbricati esistenti in zone edificabili quello corrispondente alla zona stessa," | |
| d) per i fabbricati esistenti nel centro storico di Olle | € 84,00/mq. |

Nel caso in cui l'intervento riguardi un fabbricato che si sviluppa su più piani l'area fabbricabile si determina rapportando la superficie delle unità immobiliari oggetto dell'intervento rispetto a quella delle unità immobiliari che compongono l'intero fabbricato.

RIDUZIONI DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI IN PRESENZA DI PARTICOLARI SITUAZIONI

Per le particelle fondiarie, utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici, ma non autonomamente edificabili, i valori sopra indicati sono ridotti del 30%.

Si considera non autonomamente edificabile la particella fondiaria la cui superficie non è tale da consentire, sulla base delle norme previste dal P.R.G., la realizzazione di un edificio autonomo con superficie di base di almeno 100 mq. il cui lato minimo sia di almeno 8 ml..

La riduzione di valore non è applicabile qualora via siano particelle fondiarie contigue appartenenti allo stesso proprietario o ai parenti entro il primo grado, anche pro quota, la cui superficie complessiva consenta la realizzazione di un edificio con le caratteristiche sopra evidenziate.

Il valore dell'area ricadente nella fascia di rispetto cimiteriale, individuata nel P.R.G. con la lettera "C", è ridotta del 100%;

Il valore dell'area ricadente nella fascia di rispetto ferroviario, individuata nel P.R.G. con la lettera "F", è ridotta del 40%;

Il valore dell'area ricadente nella fascia di rispetto stradale, individuata nel P.R.G. con la lettera "S", è ridotta del 10% per la parte che eccede quella calcolata con riferimento ad una larghezza di mt.5;

Il valore dell'area ricadente nella fascia di protezione fluviale, è ridotta del 10% per la parte che eccede quella calcolata con riferimento ad una larghezza di mt. 5;

Al valore dell'area edificabile sarà riconosciuta una riduzione del 90% nell'intervallo di tempo intercorrente tra la data di adozione del P.R.G. da parte del Consiglio Comunale e la data dell'effettiva entrata in vigore dello stesso.

Al valore dell'area edificabile sarà riconosciuta, in presenza di servitù regolarmente intavolate, una riduzione rapportata all'effettiva limitazione all'edificabilità dell'area stessa per effetto della servitù;

Il valore dell'area soggetta a piano attuativo, a piano di lottizzazione o a piano di trasformazione perequativa è ridotto del 25% fino all'approvazione del piano stesso; successivamente all'approvazione dei piani il valore delle aree a destinazione pubblica è ridotto del 100%;

Il valore della parte dell'Area Commerciale Integrata, per la quale il relativo piano attuativo preveda la destinazione fieristica, è ridotto del 50%.

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	Pag.	3
Art. 1 – Oggetto del Regolamento	“	3
Art. 2 – Aliquote e detrazioni di imposta	“	3
Art. 3 – Aree fabbricabili	“	4
TITOLO II – ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI	“	5
Art. 4 – Esenzioni	“	5
Art. 5 – Aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli	“	6
Art. 6 – Assimilazione ad abitazione principale	“	6
Art. 7 – Riduzioni	“	7
TITOLO III – DENUNCE, VERSAMENTI, ACCERTAMENTI, CONTROLLI E RIMBORSI	“	9
Art. 8 – Denunce e richieste di agevolazioni	“	9
Art. 9 – Modalità di versamento	“	9
Art. 10 – Versamenti rateali del debito tributario derivante da atti impositivi	“	10
Art. 11 – Accertamenti	“	11
Art. 12 – Riscossione coattiva	“	13
Art. 13 – Rimborsi	“	13
Art. 14 – Calcolo degli interessi	“	14
Art. 15 – Funzionario responsabile	“	14
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI	“	15
Art. 16 – Abrogazioni e norme di rinvio	“	15
Art. 17 – Entrata in vigore	“	15
Allegato A	“	16

